

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CSA (2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 122/CSA- RIUNIONE DEL 27 MARZO 2019

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RADU STEFANEL DANIEL SEGUITO GARA COPPA ITALIA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 31.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 146 del 01.02.2019)

Con atto, spedito in data 4.2.2019, la Società S.S. Lazio S.p.A., preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 146 de 1.2.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara di Coppa Italia, Internazionale/Lazio, disputatasi in data 31.1.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Radu Stefan Daniel, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

All'esito della riunione del 7.3.2019, il collegio, attesa la novità della normativa applicabile al caso di specie, decideva di rimettere la decisione alle Sezioni Unite.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato relativamente all'entità della sanzione irrogata.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta posta in essere dal sig. Radu.

Peraltro, la frase, rivolta dal Radu all'indirizzo del Direttore di Gara, all'atto dell'espulsione, non può che ritenersi gravemente irragionevole.

Quanto, invece, alla riconducibilità della condotta, tenuta dal RADU, alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018, si osserva quanto segue.

La predetta disposizione prevede, a carico dei calciatori, la sanzione *“per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irragionevole nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”*.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest'ultima, anch'essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l'articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della *“volontaria aggressività”*, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell'articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell'articolo 19 del C.G.S..

Nel caso in esame, tali parametri, alla luce di ciò che emerge dalla refertazione arbitrale - nella quale si fa riferimento ad una spinta leggera, inferta, con un braccio, dal calciatore sul petto del Direttore di Gara - risultano del tutto assenti.

Pertanto, la sanzione va comminata sulla base dei criteri generali, che hanno già dato luogo a copiosa giurisprudenza, e non in base a quanto previsto dal novellato articolo 19 C.G.S.; sanzione che, anche alla luce della giurisprudenza citata e in applicazione della circostanza attenuante rappresentata dalla particolare esiguità del contatto fisico, appare equo rideterminare nella squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione al Presidente Federale per le valutazioni di competenza in ordine ad una modifica, nel senso indicato da questa Corte, delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva più sopra richiamate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 15 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina